



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

CONTROLLI UFFICIALI NELL'AMBITO DEI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI CONTENENTI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Il contesto produttivo dei fertilizzanti contenenti S.O.A. e basi normative in ambito sanitario – una novità per i servizi veterinari

Ferrara – 19/11/2015



- Regolamento CE 1069/ 2009.
- Regolamento UE 142/2011
- Linee Guida applicazione Reg. CE 1069/2009
- D.l.vo 75/2010

Regolamento CE n. 1069/2009

- Consideranda (22)
- «fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;



Regolamento CE n. 1069/2009



► Articolo 11 – Restrizioni d'uso

► 1. Sono vietati gli usi seguenti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati:

- a) alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie;
- b) alimentazione di animali d'allevamento diversi da quelli da pelliccia con rifiuti di cucina e ristorazione o materie prime per mangimi contenenti tali rifiuti o derivate dagli stessi;
- c) l'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, provenienti da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti diversi dallo stallatico, a meno che il pascolo o il taglio dell'erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa, di almeno 21 giorni, volto a garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali;

Regolamento CE n. 1069/2009

- Articolo 32 – Immissione sul mercato e uso
- 1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:
 - a) derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3
 - b) siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell'articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo;

Regolamento CE n. 1069/2009

- Articolo 32 – Immissione sul mercato e uso
- 1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:
 - c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e
 - d) nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3.



Regolamento CE n. 1069/2009

- ▶ Articolo 32 – Immissione sul mercato e uso
- ▶ Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost.

Regolamento CE n. 142/2011

Allegato II – Restrizioni d'impiego dei s.o.a.

Capo II . Alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee

- ▶ Le seguenti condizioni si applicano all'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, se provengono da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti:
- ▶ a) deve essere rispettato il periodo di attesa di almeno 21 giorni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- ▶ b) sono stati impiegati solo fertilizzanti organici e ammendanti conformi all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e all'allegato XI, capo II, del presente regolamento.

Regolamento CE n. 142/2011

- Allegato II – Restrizioni d'impiego dei s.o.a.
- Capo II . Alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee

- Tuttavia, tali condizioni non sono applicabili se sono stati applicati sul terreno solo i seguenti fertilizzanti organici o ammendanti:
 - a) stallatico e guano;
 - b) contenuto del tubo digerente, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi.

Regolamento CE n. 142/2011

- Allegato XI – Fertilizzanti organici e ammendanti
- Capo I . Prescrizioni applicabili allo stallatico non trasformato, allo stallatico trasformato e ai prodotti derivati da stallatico trasformato (*sez. 1 - Stallatico non trasformato ; sez. 2 - Guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati dallo stallatico trasformato*)
- **Capo II . PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**

Regolamento CE n. 142/2011

Capo II . **PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**

Sez. 1 – Condizioni di produzione

I fertilizzanti organici e gli ammendanti, diversi dallo stallatico, il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di SOA o di prodotti derivati in biogas, sono prodotti mediante:

- **il metodo di trasformazione 1** (sterilizzazione sotto pressione) qualora i materiali di **categoria 2** siano utilizzati come materia prima;

Regolamento CE n. 142/2011

Capo II . PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

Sez. 1 – Condizioni di produzione

I fertilizzanti organici e gli ammendanti, diversi dallo stallatico, il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di SOA o di prodotti derivati in biogas, sono prodotti mediante:

- ▶ l'impiego di proteine animali trasformate, comprese le proteine animali trasformate prodotte conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, punto B.1, lettera b), punto ii), che sono state prodotte con **materiali di categoria 3** conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, o con materiali sottoposti ad un altro trattamento, se tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti a norma del presente regolamento;

Regolamento CE n. 142/2011

Capo II . **PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**

Sez. 1 – Condizioni di produzione

I fertilizzanti organici e gli ammendanti, diversi dallo stallatico, il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di SOA o di prodotti derivati in biogas, sono prodotti mediante:

- uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III, qualora i **materiali di categoria 3** utilizzati come materia prima non siano utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.

Regolamento CE n. 142/2011

Capo II . **PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**

Sez. 1 – Condizioni di produzione

- I fertilizzanti organici e gli ammendanti costituiti da o prodotti da farina di carne e ossa ottenuta **da materiali di categoria 2** o da **proteine animali trasformate** devono essere mescolate, in uno stabilimento o impianto registrato, con una proporzione minima sufficiente di un componente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà applicato sul terreno, in modo da escludere l'uso della miscela come mangime.

Fertilizzanti organici e ammendanti



- Nota Ministeriale n. 41401 – P del 10/10/2013.
- Nota Ministeriale n. 50496 – P del 16/12/2013.
- Nota Ministeriale n. 15293 – P del 16/04/2014.
- Nota Ministeriale n. 39926 – P del 22/10/2014 (Nota ad associazioni di categoria).
- Nota RER n.PG/2014/403612 del 30/10/10/2014
- Nota Ministeriale n. 6098 – P del 10/03/2015.

Impossibilità di applicare la deroga prevista dal Regolamento UE 142/2011 – Allegato XI – Capo II – Sez. 1 – Punto 4 - lettera b) e dalle relative linee guida di applicazione del regolamento

- ▶ *i fertilizzanti organici e agli ammendanti in grandi sacchi (big bag) con un peso massimo di 1000 kg, sul cui imballaggio è indicato che i fertilizzanti organici non sono destinati a terreni a cui possono accedere animali d'allevamento, **purché l'autorità competente dello Stato membro in cui il fertilizzante organico o l'ammendante è applicato sul terreno abbia autorizzato l'impiego di tali big bag in base ad una valutazione della probabilità di una potenziale deviazione dei materiali ad aziende che allevano animali o a un terreno a cui hanno accesso gli animali d'allevamento.***

Requisiti obbligatori

- Riconoscimento art. 24 lettera f) del Reg. Ce 1069/09 per i fabbricanti di FOA.
- Istituzione di apposito elenco per le aziende che utilizzano FOA contenenti pat, farina di carne e ossa e proteine idrolizzate e che: detengono animali o che utilizzano i propri terreni come pascolo o che producono materie prime per mangimi.
- Registrazione art. 23 del Reg. Ce 1069/09 per i commercianti o intermediari di FOA contenenti pat, farina di carne e ossa e proteine idrolizzate.

Nota Ministeriale n. 50496 – P del 16/12/2013

Sono esclusi dalla registrazione gli operatori che commercializzano

- Distribuiscono all'utente finale fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg. (art.3 - punto 3 Linee Guida)
- FOA contenenti: stallatico, digestato (biogas), Compost.
- Concimi organo-minerali costituiti da FOA di cui al punto precedente.
- Concimi organo – minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico \leq al 4%

Immagazzinaggio

In caso di immagazzinaggio, i FOA devono essere conservati in luogo idoneo a cui non hanno mai accesso gli animali d'allevamento.

Etichettatura

Le confezioni, le etichette o l'imballaggio, qualunque sia il peso devono riportare chiaramente e in modo indelebile:

- Il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dell'impianto di fabbricazione. Nel caso in cui il "Fabbricante" (D.lgs. 75/2010) non corrisponde al luogo di produzione si può riportare solo il n° di riconoscimento

«fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

Etichettatura

Le confezioni, le etichette o l'imballaggio, qualunque sia il peso devono riportare chiaramente e in modo indelebile:

- Per la merce sfusa e per gli imballaggi superiori ai 50 Kg. (big bag sino a 1000 Kg o cisternette sino a 1000 Lt.) la dicitura “ *per almeno 21 gg. dopo l'applicazione e vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte*”. Tale dicitura non è richiesta per i FOA contenenti esclusivamente proteine idrolizzate definite *nell'allegato IV – capo II.A – punto.iV del Regolamento CE 999/2001*, in quanto idonee per l'alimentazione degli animali d'allevamento.

Etichettatura

Le confezioni, le etichette o l'imballaggio, qualunque sia il peso devono riportare chiaramente e in modo indelebile:

- Quando giacenti presso l'utilizzatore finale e sino al momento del loro uso gli imballi devono essere integri e le loro etichette sempre leggibili.

Allegato IV

Deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I
all'articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I non si applicano
alla somministrazione:

➤ a) ai ruminanti di:

i) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;

ii) uova e prodotti a base di uova;

iii) collagene e gelatina derivati da non ruminanti;

iv) proteine idrolizzate derivate:

➤ da parti di non ruminanti o

➤ da cuoio e pelli di ruminanti;

Allegato X - Materie prime per mangimi

Materie prime

- Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o i prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere m), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di gelatina e proteine idrolizzate.

Allegato X - Materie prime per mangimi

Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate

- ▶ Le proteine idrolizzate sono prodotte con un processo comprendente misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Le proteine idrolizzate derivate da ruminanti devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.

Allegato X - Materie prime per mangimi

Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate

- Oltre alle prescrizioni di cui al primo paragrafo, le proteine idrolizzate interamente o parzialmente derivate da pelli di ruminanti sono prodotte in un impianto di trasformazione adibito alla sola produzione di proteine idrolizzate, utilizzando un processo che comprenda la preparazione delle materie prime di categoria 3 mediante salatura in salamoia, calcinazione e lavaggio intensivo seguita dall'esposizione del materiale a:
 - a) un pH superiore a 11 per più di tre ore a una temperatura superiore a 80 °C e seguito da un trattamento termico a una temperatura di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione superiore a 3,6 bar; oppure
 - b) un pH compreso tra 1 e 2, seguito da un pH superiore a 11, seguito da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.

IL GRANDE SACCO (BIG BAG)



La definizione di imballaggio ai sensi del Dlgs 75/2010 e del Reg. CE 2003/03:

“involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg”

Altri obblighi e caratteristiche:

1. Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

L'indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

IL GRANDE SACCO (BIG BAG)

Dettaglio di un big bag:

- Peso netto tra 500 e 700 kg
- Liner interno di polietilene
- Saccone esterno di polipropilene con bretelle per movimentazione
- Etichetta in plastica e/o cartoncino idroresistente, forata e vincolata (foto grande) al liner con una fascetta marcata (foto piccola) **PER LEGGE nazionale** (vedi sotto) e **Comunitaria**



10. Norme per l'etichettatura

10.1. Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema è costituito da un sigillo, detto sigillo deve recare il nome od il marchio del confezionatore.

10.2. Le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.1. devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili.

Componente aggiuntivo

I FOA commercializzati sfusi o in big bag, contenenti proteine animali trasformate e farina di carne e ossa, devono essere mescolati con un componente selezionato tra quelli indicati nel Reg. UE 142/11, allegato XI, capo II, sez. 1, punto 3a (calce, stallatico, urina, compost, digestato del biogas, fertilizzanti minerali o altre sostanze non comprese tra gli ingredienti dei mangimi).

Il livello di inclusione minimo nel prodotto finale deve essere **>30%**. Dimensioni e forma devono essere tali da consentirne l'identificazione e il riconoscimento in caso di controllo (????).



Nuove proposte all'interno dell'UE

- Fertilizzanti inorganici
- Trucioli di legno
- scegge di calcare



Componente aggiuntivo

Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti detti, sono considerate idonee anche sostanze come l'idrossido di calcio in soluzione acquosa, l'1-1,5% di soda caustica sufficiente a determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale.

Per le sospensioni di farina di pesce può essere usato il Blu di Duramina FCF 250% (Blu Brillante FCF – E133) diluito al 2,5%, aggiungendo 10 ml della soluzione/Lt. Di sospensione di farina di pesce.

Componente aggiuntivo

Le prescrizioni precedentemente descritte non si applicano alle farine di carne e ossa e alle proteine animali trasformate quando destinate agli impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24 lettera f) del Reg. CE n.1069/2009 per la produzione di FOA.

Componente aggiuntivo

Nota : per le proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione di animali d'allevamento si è in attesa di una interpretazione della Commissione Europea in merito all'obbligo di utilizzo del «Componente aggiuntivo».

La persona responsabile delle superfici su cui vengono applicati i Foa e che sono accessibili agli animali da allevamento, devono tenere per almeno due anni registri su:

- a) La quantità dei Foa utilizzati;
- b) Le date e le località dove sono stati applicati i Foa;
- c) Le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso a pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale.

Nota Ministeriale n. 15293 – P del 16/04/2014

Documento di trasporto (DDT)

Per la commercializzazione all'interno del territorio nazionale dei FOA è consentito l'utilizzo delle informazioni di cui al documento commerciale semplificato (all. 3 delle Linee guida) integrate nel DDT di trasporto:

- a) Data di prelievo dallo stabilimento;
- b) Descrizione dei materiali, categoria (nel caso di entrambe le categorie consentite riportare "multi materiale di cat. 2-3);
- c) Quantità in volume, peso o numero di pacchi;
- d) Nome e indirizzo dello speditore e, se del caso, il numero di riconoscimento/registrazione;
- e) Nome e indirizzo del trasportatore e se del caso, il numero registrazione;
- f) Nome e indirizzo del destinatario e, se del caso, il numero di riconoscimento/registrazione;
- g) Luogo di origine e di destinazione e, se del caso, il numero di riconoscimento/registrazione;
- h) Metodo di trattamento laddove applicabile e pertinente.

Documento di trasporto (DDT)

- Il documento commerciale deve essere prodotto in almeno tre esemplari (un originale e due copie) .
- L'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.
- L'originale del documento commerciale/DDT deve essere compilato e firmato dal responsabile.
- I documenti commerciali/DDT sono conservati per un periodo di almeno due anni.

Nota Ministeriale n. 6098 – P del 16/04/2014

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono

Con questa nota il Ministero ha ribadito , secondo quanto previsto dal Reg. CE 999/2001, il divieto di esportazione delle proteine animali trasformate (PAT) derivate da animali ruminanti e di prodotti contenenti tali proteine (fatta eccezione, con le dovute regole, per gli alimenti trasformati per animali da compagnia).

Nota Ministeriale n. 6098 – P del 16/04/2014

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono

L'esportazione delle PAT derivate da non ruminanti e quindi anche dei FOA, è consentita alle seguenti condizioni:

- Tali proteine siano destinati ad usi non vietati dall'art. 7 del Reg CE 999/2001:
- Sia stipulato un accordo bilaterale scritto tra lo Stato Membro (MS) e il Paese Terzo d'importazione. Con tale accordo il Paese Terzo si impegna a rispettare le regole relative al corretto uso di tali prodotti. (**Oggi esiste solo con la Serbia**)

Grazie per l'attenzione e buon
39 lavoro a tutti

